



# COMUNE DI MUSSOLENTE

Provincia di Vicenza

Piazza della Vittoria,1  
36065 MUSSOLENTE (VI)  
e-mail: [segreteria@comune.mussolente.vi.it](mailto:segreteria@comune.mussolente.vi.it)

## REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETENZIONE DEI CANI

### Art. 1.- Oggetto del regolamento

1. Il regolamento è finalizzato a tutelare il benessere della popolazione canina domestica presente nel territorio del comune e a disciplinare la convivenza tra l'uomo e l'animale.

### Art. 2.- Ambito d'applicazione e definizioni

1. Le norme del presente regolamento si applicano sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico, salvo diverse esplicite indicazioni.
2. Alcune norme del presente regolamento si applicano anche nelle aree private.

### Art. 3.- Raccolta delle deiezioni

1. Sulle aree aperte al pubblico gli accompagnatori sono sempre tenuti:
  - a) alla totale asportazione delle deiezioni lasciate dai cani con successivo smaltimento;
  - b) a fare uso, per l'asportazione, di idonea attrezzatura che devono avere immediatamente al seguito.
2. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera a) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 30,00 a euro 90,00 oltre alla asportazione delle deiezioni;
3. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera b) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 75,00.
4. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i non vedenti con cani guida.

#### **Art. 4.- Museruole e guinzagli**

1. Sulle aree aperte al pubblico gli accompagnatori sono sempre tenuti ad applicare la museruola o il guinzaglio. Per i cani condotti nei locali pubblici e sui mezzi di trasporto pubblici è sempre obbligatorio applicare sia la museruola che il guinzaglio. I proprietari e i detentori di cani a rischio di aggressività devono sempre applicare sia il guinzaglio che la museruola agli animali quando gli stessi si trovano in un qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 150,00. L'importo di tale sanzione è raddoppiato se la violazione viene commessa da proprietari o detentori di cani appartenenti alle razze a rischio individuate dall'ordinanza del ministero della salute del 12/12/2006 o dai proprietari degli specifici animali pericolosi individuati dall'art. 7.

#### **Art. 5.- Detenzione dei cani all'interno di cortili e/o giardini privati**

1. E' fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari e non provvedere alla periodica pulizia degli ambiti.
2. E' fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie , dal freddo e/o dal sole diretto.
3. Le recinzioni confinanti con privati o luoghi di pubblico passaggio tipo marciapiedi o strade, devono avere una altezza pari all' altezza del cane in posizione eretta, tale da assicurare la non fuoriuscita della testa dell' animale dalla stessa recinzione. La recinzione deve avere una consistenza ed una trama, ovvero uno spazio tra un elemento ed un altro, tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell' animale.
4. All'interno delle proprietà private, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente delimitate, i cani non possono essere tenuti senza guinzaglio, ovvero senza catena, a eccezione degli animali utilizzati nell'esercizio venatorio, nella ricerca dei tartufi e di quelli accompagnati; in ogni caso l'accompagnatore deve potere, in qualunque momento, controllarne i movimenti.
5. Chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 150,00 fatta salva la possibilità per il sindaco di emettere ulteriori e necessari provvedimenti.

## **Art. 6.- Particolari situazioni**

1. E' fatto divieto di introdurre cani, anche al guinzaglio e con la museruola, in bar, ristoranti e simili pubblici esercizi e negozi. Sono esentati da questo divieto gli esercenti che intendano ammettere gli animali, nel rispetto della normativa igienica; purchè tale facoltà sia ben pubblicizzata all'ingresso del locale per darne adeguata notizia a tutti i frequentanti del locale.
2. E' vietato trasportare o far stazionare i cani segregati nei bauli chiusi delle auto o farli stazionare all'interno dell'abitacolo dei veicoli a motore esposti al sole.
3. E' vietato condurre cani al guinzaglio con l'accompagnatore che guida un veicolo a motore.
4. Sono vietati gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane senza scopi veterinari e in particolare è vietato il taglio della coda, delle orecchie e delle corde vocali. E' altresì vietato l'addestramento coercitivo dell'animale con uso di strumenti elettrici.
5. Chiunque viola le disposizioni previste ai comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 75,00.
6. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 2,4 e 5 del presente articolo è soggetto, salvo che il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 300,00.

## **Art. 7.- Tutele dell'aggressività esaltata dei cani**

1. Per predeterminate razze canine ad aggressività esaltata si applica l'ordinanza del ministero della salute del 12/12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede particolari oneri e divieti per la corretta detenzione di questi animali; in particolare:
  - a) coloro che non stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni causati dal proprio cane contro terzi soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 150,00;
  - b) coloro che, nonostante il divieto stabilito nell'ordinanza ministeriale, detengano o a qualunque titolo accompagnino uno dei cani vietati soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20,00 ad euro 600,00.

## **Art. 8.- Censimento locale dei cani pericolosi**

1. Si definisce cane con aggressività non controllata quel soggetto che, non provocato, lede o minaccia l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal detentore

dell'animale. Il comune farà riferimento all' anagrafe canina regionale dei cani morsicatori e dei cani con aggressività non controllata rilevati nonché dei cani ad aggressività esaltata di cui all'art. 7 da comunicare periodicamente ai servizi veterinari e agli organi di polizia.

2. L'autorità sanitaria competente, in collaborazione con l'Asl potrà stabilire:
  - a) i criteri per la classificazione del rischio derivante da cani pericolosi e i parametri di rilevazione;
  - b) i percorsi di controllo e rieducazione per la prevenzione delle morsicature e le prescrizioni atte a controllare e limitare il rischio di aggressione;
  - c) l'obbligo per i proprietari di cani pericolosi di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile.

#### **Art. 9.- Norme di chiusura**

1. L'Ufficio anagrafe canina del Servizio Veterinario dell' ULSS competente comunica alla polizia municipale, almeno ogni 6 mesi, l'elenco dei possessori dei cani individuati dall'ordinanza ministeriale di cui al comma 1 dell'articolo 7 e quello dei cani pericolosi di cui all'art.8; la polizia locale effettua periodicamente dei sopralluoghi a campione per verificare il rispetto del presente regolamento presso i luoghi dove tali animali sono custoditi.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si farà riferimento alle norme regionali e nazionali in materia.

#### **Art. 10.- Vigilanza**

1. Il controllo del rispetto delle indicazioni previste dal presente regolamento spetta a tutti gli organi di vigilanza individuati dalla legge. Possono effettuare controlli in materia anche gli organi di vigilanza volontaria muniti di specifico potere di accertamento in materia ambientale e di qualifica di guardia particolare giurata. L'amministrazione comunale ha facoltà di individuare ulteriori organi deputati al controllo e alla vigilanza ma in tal caso occorrerà una specifica individuazione dei poteri e delle facoltà degli agenti preposti.

#### **Art. 11.- Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di ripubblicazione all'albo pretorio da effettuarsi dopo la deliberazione di approvazione da parte del consiglio comunale.